

<b>AREA MECCANICA - ORAFI</b>	<b>Divisore orario : 173 giornaliero: 26</b>
CCNL 17.12.2021 - <b>Acc. rinnovo 19.11.2024</b>	<b>Mensilità</b> 13
CCRL 01.12.2022	<b>Orario settimanale</b> 40

			<b>Tabella valida dal 01.12.2024</b>
<b>Cod. COVeneto: 7500</b>	<b>Cod. CNEL: C030</b>	<b>Cod. EBAV: AC</b>	

**Tabella IMPRESE ARTIGIANE dei settori:**

orafi, argentieri, cassai, incisori, incastonatori, bigiottieri, smaltatori e miniaturisti, gioiellieri, lavorazione pietre preziose, imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafa/argentiero, lavorazione pietre dure, attività di realizzazione modelli

Liv.	Qualifiche	Retribuzione tabellare	E.R.V. da 1.12.2024	Totale	
				Mensile	Orario
1Q	Quadro	2.019,31	115,00	2.134,31	
1°	Impiegato funzioni direttive	2.019,31	115,00	2.134,31	
2°	Impiegato tecn/amm/funz. dir.	1.881,34	103	1.984,34	
	Operaio super	10,87480	0,59538		11,47017
3°	Impiegato tecnico-amministr.	1.712,51	89,00	1.801,51	
	Operaio pecializzato provetto	9,89890	0,51445		10,41335
4°	Impiegato	1.610,64	81,00	1.691,64	
	Operaio specializzato	9,31006	0,46821		9,77827
5°	Impiegato	1.548,78	77,00	1.625,78	
	Operaio qualificato	8,95249	0,44509		9,39757
6°	Impiegato 1 assunzione (dopo 12 mesi acquisisce il 5 liv.)	1.468,44	72,00	1.540,44	
	Operaio comune o adibito a lav. semplici (dopo 24 m. vedi CCNL)	8,48809	0,41618		8,90428
	Apprendisti professionalizzanti		25,00 0,14451		

Ai lavoratori inquadrati al livello 1Q spetta un'indennità quadri di Euro 70,00 mensili e ai lavoratori impiegati con funzioni direttive inquadrati al livello 1 spetta un'indennità mensile di Euro 50,00.

**NOTE**

**RETRIBUZIONE TABELLARE:** è costituita dai minimi previsti dal CCNL 17.12.2021 e dagli incrementi previsti dall'Acc. di rinnovo 19.11.2024. Gli importi in colonna sono, altresì, comprensivi delle somme erogate a titolo di Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) riconosciute con accordo del 23 dicembre 2023. Da luglio 2011 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

**E.R.V. (Elemento Retributivo Veneto):** dal **1° dicembre 2022** congloba e sostituisce le voci retributive I.R.R. ed E.R.R. (0,44 euro) previste dalla precedente contrattazione regionale di categoria. Gli importi erogati a titolo di E.R.V. rappresentano retribuzione (su base mensile o oraria) con effetti su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto. L'E.R.V. spetta anche agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Per tali lavoratori l'importo è stabilito in misura fissa a prescindere dallo scaglione temporale di progressione retributiva in essere. L'elemento è stato erogato secondo le progressioni retributive previste dall'allegato 7 del CCRL 1.12.2022. **Eventuali importi già riconosciuti in busta paga ai dipendenti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali di livello regionale potranno essere assorbiti fino a concorrenza dall'importo riconosciuto a titolo di E.R.V.**

**I.R.R. ed E.R.R.:** cessano di essere erogati dal 1° settembre 2020 per tutti i dipendenti compresi gli apprendisti professionalizzanti e duali, conglobati nella nuova voce retributiva regionale E.R.V.

**CONTRIBUZIONE EBAV e SANI.IN.VENETO:** vedi rispettivi siti online.

**Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021):**

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE***trattamento in essere per gli assunti dal 15 gennaio 2015*

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

**1 Gruppo** (livelli 1, 2, 2bis, 3): durata 5 anni;

**2° Gruppo** (livelli 4 e 5): durata 5 anni;

per gli **impiegati** la durata dell'apprendistato è determinata come segue:

**impiegati amministrativi:** durata 3 anni

**impiegati tecnici:** durata prevista dal rispettivo gruppo di appartenenza

**impiegati addetti al centralino:** durata 2 anni

La retribuzione dell'apprendista è determinata dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare, del livello di destinazione. Spetta inoltre l'E.R.V. nei valori definiti dal CCRL 1.12.2022.

Gruppo	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
<b>1°</b>	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
<b>2°</b>	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
<b>imp amm</b>	70	70	75	80	85	90				
<b>centralino</b>	70	70	75	80						

**Aumenti periodici di anzianità**

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025).

L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, l'importo degli aumenti periodici di anzianità già maturato (durante l'apprendistato) va rivalutato ai valori previsti dal CCNL (art. 60 profili operai e 71 profili impiegati per settore meccanica, art. 82 profili operai e 91 profili impiegati per settore orafa, art. 105 profili operai e 115 profili impiegati per settore odontotecnico) per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

**Apprendistato professionalizzante per la qualificazione o riqualificazione professionale di soggetti di età superiore a 29 anni e beneficiari di trattamento di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, c. 4, d.lgs. 81/2015**

L'art. 12 del CCRL 1.12.2022 stabilisce che a tale categoria di apprendisti sia riconosciuto per l'intero periodo di durata del rapporto di apprendistato un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compresa la disciplina dei profili formativi si applica la normativa dell'apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Trovano inoltre applicazione le norme della contrattazione regionale in materia di rimborso della formazione interna assistita.